



# COMUNE DI PAVAROLO

Città Metropolitana di Torino

## REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Aprovato con deliberazione C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **ART. 1**

### **OGGETTO E FINALITA'**

1. Oggetto del presente regolamento è la costituzione di una struttura Comunale permanente e volontaria di protezione Civile in grado di far fronte alle attività ed ai compiti di Protezione Civile così come definiti dell'art. 3 della legge n° 225/92.
2. E' costituito presso la Sede Municipale ( o altro luogo a ciò deputato) il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

## **ART. 2**

### **AMMISSIONE**

- L' ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte dell'Amministrazione Comunale.
- Il Comune individuerà le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.
- I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione stessa che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al Gruppo, la qualifica o l'eventuale specializzazione.
- Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto obbligatoriamente in vista sull'equipaggiamento utilizzato dal volontario durante l'intervento.
- All'atto della domanda di iscrizione al Gruppo il volontario dovrà dichiarare esplicitamente se intende svolgere la propria attività solo nell'ambito comunale o anche sovracomunale come specificato nell'art. 6.
- I volontari dovranno:
  - essere cittadini dell'Unione Europea ovvero essere in regola con il permesso di soggiorno qualora cittadini extra U.E.;
  - essere residenti nel Comune di Pavarolo;
  - avere un'età non inferiore ai diciotto(18) e non superiore ai settantacinque (75);

- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.

### **ART. 3**

#### **IL RESPONSABILE**

1. Il Sindaco ai sensi dell'art. 15 della legge n° 225/92 è autorità Comunale di Protezione Civile e assume al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione.
2. Il Sindaco è il responsabile unico del Gruppo Comunale di protezione Civile e nomina fra i componenti dello stesso un coordinatore con compiti di indirizzo e di raccordo tra il sindaco e il Gruppo stesso per le attività di Protezione Civile.

### **ART. 4**

#### **ATTIVITA'**

1. Il coordinatore del Gruppo Comunale, predispone e attua in prima approssimazione le seguenti azioni:
  - a) assicura la partecipazione del Gruppo alle attività di Protezione Civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
  - b) predispone e aggiorna:
    - le schede con i nominativi dei volontari iscritti solo al Gruppo Comunale;
    - le schede relative ai materiali e ai mezzi a disposizione per l'attività di protezione Civile;
    - garantisce turni di reperibilità propri, dell'Ente e degli aderenti al Gruppo Comunale, indicando capacità e tempi di mobilitazione;
    - cura l'informazione e la formazione del Gruppo sia attraverso addestramenti interni sia favorendo la partecipazione secondo i programmi formativi degli Enti competenti, ai corsi di formazione finalizzati a favorire la costituzione di squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio;
    - collabora con il Comune per l'attività di informazione alla popolazione per l'organizzazione di esercitazioni e per migliorare il livello di sensibilità in materia di protezione Civile.

## **ART. 5**

### **ATTIVAZIONE**

1. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile, in emergenza, opera alle dipendenze del Sindaco quale autorità Comunale e degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.
2. Il coordinatore del Gruppo, nel corso di attività di Protezione Civile ( ordinarie e straordinarie) svolge compiti di indirizzo e raccordo tra il Sindaco e il Gruppo Comunale.
3. Le modalità di attivazione del Gruppo Comunale dei volontari di Protezione Civile, agli effetti del loro impiego fanno riferimento alle procedure contenute nel piano provinciale e comunale di emergenza e comunque secondo quanto definito in materia dal sistema legislativo vigente.

## **ART. 6**

### **MODALITA' ORGANIZZATIVE**

1. Al verificarsi di emergenze sul territorio comunale, regionale o nazionale, in relazione a quanto previsto nel Piano Comunale di Protezione Civile, il volontario del Gruppo Comunale deve rispondere alle autorità preposte secondo le modalità di seguito delineate:

*-Quando l'emergenza si verifica sul territorio comunale*

Tutto il Gruppo risponde al Sindaco in quanto autorità Comunale di Protezione Civile.

*-Quando l'emergenza si verifica al di fuori del territorio comunale*

I volontari del Gruppo iscritti ad Altra Associazione di volontari di protezione Civile rispondono al coordinamento provinciale dell'Associazione di appartenenza.

I volontari iscritti solo al gruppo in oggetto rispondono direttamente al coordinamento metropolitano del volontariato di Protezione Civile a cui il Gruppo aderisce.

## **ART. 7**

### **DOVERI DEL VOLONTARIO**

Il volontario che aderisce al Gruppo Comunale è tenuto a partecipare alle attività menzionate nell'art. 4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

1. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tantomeno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione Civile, né svolgere attività e compiti propri di altri Enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento emergenza).
2. Il volontario si impegna ad osservare in ogni sua parte il presente Regolamento.

## **ART. 8**

### **DIRITTI DEL VOLONTARIO**

1. Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. dell'8 febbraio 2001, n° 194 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al Gruppo Comunale purchè regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale di volontariato presso il dipartimento della protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno garantiti nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile i seguenti benefici:
  - a) Mantenimento del posto di lavoro pubblico e privato;
  - b) Il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico e privato;
  - c) La copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge dell'11 agosto 1991, n° 266 e successive modifiche;
  - d) Il rimborso delle spese sostenute in conformità dell'art. 10 DPR 194/2001 nelle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica suddivise in:
    - Spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati sulla base del kilometraggio effettivamente percorso e su presentazione di idonea documentazione;

- Reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate con esclusione di dolo o colpa grave;
- Altre necessità che possono sopravvenire e comunque connesse alle attività o agli interventi autorizzati;

## **ART. 9 ADDESTRAMENTO**

1. I volontari si impegnano a frequentare corsi di formazione organizzati dagli enti preposti con il supporto di tecnici qualificati appartenenti a Istituzioni o Enti che per i compiti Istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei.

## **ART. 10 RECESSO**

1. Ogni volontario può recedere dall'iscrizione al Gruppo in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Sindaco;
2. In caso di rinuncia si provvederà alla cancellazione d'ufficio e alla richiesta della restituzione di tutto il materiale dato in comodato d'uso per l'attività di volontariato.

## **ART. 11 SEDE DEL GRUPPO**

1. Il gruppo Comunale di volontari ha come sede Istituzionale il Comune di Pavarolo;
2. I locali siti in piazza S. Defendente, messi a disposizione dalla Civica Amministrazione, serviranno per eventuali riunioni, mentre la sede logistica è ubicata presso il magazzino comunale dell'Olmetto.

## **Art. 12 RISORSE**

1. Il Gruppo Comunale si avvale per il suo funzionamento di materiale ed attrezzature messe a disposizione, in comodato d'uso, da Enti privati e dalla civica Amministrazione;

2. Ogni anno, l' Amministrazione Comunale, provvederà allo stanziamento, in apposito specifico capitolo di Bilancio, di una somma la cui destinazione sia adeguata all'espletamento delle attività previste dal presente Regolamento;
3. Eventuali contributi e/o donazioni di terzi, per finalità di Protezione Civile, saranno acquisite al bilancio Comunale nelle forme previste dalla Legge;
4. Eventuali iniziative e/o attività di autofinanziamento promosse dal Gruppo, con lo scopo di favorire la socializzazione e per qualunque attività non lucrativa, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Sindaco;
5. Di tale attività dovrà essere tenuta, a carico del capo-gruppo o delegato, specifica documentazione con la rendicontazione delle somme raccolte e del loro utilizzo.

**ART. 13**  
**EQUIPAGGIAMENTO**

Per le attività di cui art. 1 e 4 i volontari del Gruppo usufruiscono degli equipaggiamenti messi a disposizione dal Comune o da altri Enti sovraconuna

**ART. 14**  
**GARANZIE**

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento.

**ART. 15**  
**ASSICURAZIONE**

Per le attività di cui all'art. 1 i volontari del Gruppo Comunale ai sensi dell'art. 4 della Legge 266/91 sono coperti da apposita polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile.

**ART. 16**  
**NORMA FINALE DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di Legge.